Sottomisura 6.1: Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene il seguente tipo di operazione:

01. primo insediamento di giovani agricoltori.

Il sostegno è finalizzato a favorire il ricambio generazionale nell'agricoltura molisana con due obiettivi centrali:

- il miglioramento delle performance economiche ed ambientali delle attività agricole ottenute dalla disponibilità dei giovani ad attuare soluzioni tecniche ed organizzative innovative;
- riattivare la dinamicità del sistema agroalimentare incentivando i giovani a fare imprese agricole.

È prevista la possibilità di pacchetti integrati (Pacchetto giovani) di misura, specifici per i giovani primi insediati con la quale, attraverso una domanda unica, si accede a più misure integrate. L'integrazione tra le diverse misure deve emergere chiaramente nella descrizione del piano aziendale e del collegato progetto di sviluppo. Per il PG si applica quanto disposto dal Reg. n. 808/2014, art. 8, comma 2, ossia l'approvazione della domanda di sostegno della misura 6.1 comporta il finanziamento anche delle altre misure previste nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno del PG reca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito delle altre misure interessate ivi compreso quello che riguarda l'attività di applicazione dei criteri di selezione.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale sotto-forma di aiuto forfettario erogato in due rate: la prima pari all'80% al momento della concessione dell'aiuto; la seconda pari al restante 20% entro i cinque anni dall'avvenuta concessione dell'aiuto previa verifica della corretta realizzazione degli interventi previsti dal progetto aziendale.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività"

DM del 18.11.2014 recanti le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013

Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 65

Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto i giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento

della presentazione della domanda che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda titolare o come socio di maggioranza ed amministratore laddove l'azienda sia una società agricola. Nel caso il giovane non si insedi come unico capo azienda (due giovani co-titolari o amministratori) il premio è riconosciuto ad un solo giovane titolare avendo acquisito il consenso dell'altro co-titolare purché disponga di potere decisionale.

L'aiuto è subordinato alla qualifica di agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che i beneficiari si impegnano ad acquisire entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Costi ammissibili

L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il giovane deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del piano aziendale che deve avere inizio entro 9 mesi dalla data della decisione con cui è concesso l'aiuto.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40 anni all'atto della domanda ed insediarsi, per la prima volta, come titolare o legale rappresentante di un'impresa agricola o di una società agricola. La condizione di insediamento può essere antecedente a 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
2. avere e documentare, secondo quanto disposto nel bando, competenze professionali ottenute attraverso una formazione per l'agricoltura conseguita presso la scuola superiore professionale o tecnica o l'università; corsi di formazione specifici per l'agricoltura riconosciuti dalla regione per un minimo di 100 ore) oppure impegnarsi a raggiungerle nei 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Le competenze possono essere acquisite anche attraverso la partecipazione alle azioni di formazione o a quelle di coaching;
3. condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concessione del sostegno;
4. Impegnarsi ad aderire ai servizi di assistenza tecnica e consulenza aziendale.

La condizione di primo insediamento inizia con:

1. nel caso di aziende esistenti dalla data di acquisizione, da parte del giovane, della titolarità dell'azienda attestata dagli atti di subentro;
2. nel caso di costituzione di nuova azienda tale condizione è legata alla data di apertura della partita IVA specifica per il settore agricolo;
3. nel caso di personalità giuridica tale condizione è soddisfatta al momento dell'assunzione, da parte del giovane primo insediato all'interno della società, del controllo efficace e di lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

L’insediamento si ritiene concluso al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del piano aziendale e non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Ai fine del diritto al premio l’inizio dell’insediamento non può avvenire oltre 6 mesi prima della presentazione della domanda. All’atto della domanda il giovane deve aver iniziato l’insediamento.

In conformità all’articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/13, l’azienda in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica minima pari a 10 mila euro di produzione lorda standard per le zone montane e 18.000 euro di produzione lorda standard per le altre zone.. Sono escluse dal sostegno i giovani che si insediano in un’impresa che al momento dell’insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000 euro di produzione lorda standard.

Non sono ammissibili:

- la costituzione della nuova azienda agricola da un frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l’erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.

L’insediamento deve avvenire sulla base di un piano aziendale che contenga i seguenti elementi:

- la situazione di partenza dell’azienda agricola;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
- l’impegno a diventare agricoltore attivo, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno verificati dal comitato di sorveglianza ed inseriti nei bandi.
L’attuazione avverrà per bandi pubblici. I principi che guideranno la definizione dei criteri di selezione sono:

1. Redditività economico-finanziaria del piano aziendale nel tempo e, laddove pertinente, anche rispetto alla remuneratività degli investimenti;
2. qualità del piano aziendale rispetto agli aspetti innovativi delle attività proposte ed al loro orientamento verso una sostenibilità ambientale ed economica;
3. svantaggi naturali legati alla localizzazione dell’azienda in particolare per le zone montane o a maggiore svantaggio naturale;
4. sinergia con altre misure del programma in particolare per quelle a superficie volte ad una gestione sostenibile del territorio (misure 10 e 11).

Il sistema di punteggio a supporto dei criteri di selezione prevedrà una soglia minima per l’accesso ai benefici.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aiuto non può superare il valore massimo indicato nell’allegato II del regolamento 1305/2013. È concesso un importo forfettario che partendo da un livello base di:

- di 30.000 euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende localizzate in zone montane con almeno una Produzione Lorda Standard di 10.000 euro;
- di 40.000 euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende localizzate nelle altre zone e con almeno una Produzione Lorda Standard di 18.000 euro.

Il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi anni di avvio dell’attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore. È dimensionato sulla base della situazione socio-economica delle diverse zone interessate dal programma.

È prevista una integrazione ai premi su indicati sulla base dei diversi sistemi agricoli nei diversi territori di applicazione dell’intervento:

- 10.000 per il sistema agricolo che prevede la zootecnia;
- 10.000 per il sistema agricolo che prevede coltivazioni arboree;
- 15.000 per i sistemi agricoli di qualità riconosciuta (biologico, DOP/IGP, ecc..).

Le integrazioni indicate non sono cumulabili tra loro.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il limite inferiore della dimensione aziendale è pari a 10.000 euro di PLS per le aree montane e 18.000 per le altre aree è tiene in considerazione anche le condizioni socio-economiche in cui sono localizzate le aziende. Il limite massimo di 200.000 euro è legato alla reale efficacia del premio rispetto alla condizione aziendale.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il premio viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare giovane insediato. Il beneficiario quindi deve risultare alternativamente:

- contitolare, nel caso di insediamento in società agricole di persone, avere poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
- socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un’azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il periodo di grazia è pari a 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale conterrà:

- lo stato della situazione iniziale dell’azienda in cui il giovane si insedia;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza aziendale o qualsiasi altra attività;
- l’impegno a diventare agricoltore attivo, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013,

entro 18 mesi dalla data di avvio dell’insediamento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

È prevista la possibilità di presentazione di progetti integrati “pacchetto giovani” attraverso il quale al momento della domanda di insediamento il giovane potrà fare la domanda anche su altre misure ad investimenti ed indicare la volontà ad aderire a misure a superfici per le quali avrà la priorità al momento della domanda.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente